

**MANITALIDEA S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA E MANITAL
S.C.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA**

**DISCIPLINARE DI GARA
MEDIANTE PROCEDURA APERTA
PER LA CESSIONE DEL COMPLESSO AZIENDALE DI PROPRIETA'
RISPETTIVAMENTE DI MANITALIDEA S.P.A. IN
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
E DI MANITAL S.C.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA**

INDICE

I. Premesse

- 1. Il perimetro di Cessione**
- 2. Termini principali di cessione**
 - 2.1. Prezzo e Deposito cauzionale*
 - 2.2. Dichiarazioni dell'Offerente*
 - 2.3. Obblighi dell'Offerente*
 - 2.4. Penali*
 - 2.5. Garanzia fideiussoria*
 - 2.6. Consultazione sindacale*
 - 2.7. Altre clausole*
- 3. Accesso alla Procedura di Cessione**
- 4. Requisiti dei soggetti interessati**
- 5. Condizioni di inammissibilità**
- 6. Forma e contenuto della Richiesta di Accesso alla *Data Room***
- 7. Attività di *Due Diligence***
- 8. Offerta Vincolante**
 - 8.1 Requisiti essenziali degli Offerenti*
 - 8.2 Termini di deposito dell'Offerta Vincolante*
 - 8.3 Modalità di deposito dell'Offerta Vincolante*
 - 8.4 Forma dell'Offerta Vincolante*
 - 8.5. Contenuto dell'Offerta Vincolante*
- 9. Selezione dell'aggiudicatario della Procedura di Cessione**
 - 9.1 Apertura delle buste*
 - 9.2 Offerte Vincolanti non conformi*
 - 9.3 Selezione degli Offerenti*
- 10. Comunicazione di aggiudicazione**
- 11. Contratto di Cessione**
 - 11.1 Definizione del testo contrattuale*
 - 11.2 Conclusione del Contratto di Cessione*
- 12. Obbligo di riservatezza**
- 13. Disposizioni generali**
- 14. Comunicazioni**
- 15. Legge applicabile e foro competente**

MANITALIDEA S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA E MANITAL S.C.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

PREMESSE

- a) in data 4 febbraio 2020, il Tribunale di Torino dichiarava lo stato di insolvenza di Manitalidea nominando giudice delegato il dott. Stefano Miglietta e commissari giudiziali il Prof. Avv. Antonio Casilli, il Dott. Francesco Schiavone Panni e il Dott. Antonio Zecca;
- b) con decreto del 21 luglio 2020, il Tribunale di Torino dichiarava l'apertura della procedura di Amministrazione Straordinaria di Manitalidea confermando i designati Commissari Giudiziali nella gestione dell'impresa sino alla nomina del Commissario Straordinario che interveniva in favore degli stessi Commissari Giudiziali con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 7 agosto 2020;
- c) con ricorso ex artt. 80 e ss, d.lgs. n. 270/99 i Commissari Straordinari di Manitalidea chiedevano l'accertamento dello stato di insolvenza ex art. 3 d.lgs. n. 270/99 di Consorzio e l'estensione a quest'ultima della procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 81, comma 2, d.lgs. 270/1999 previo accertamento dell'appartenenza di Consorzio al gruppo di imprese di cui fa parte Manitalidea;
- d) con sentenza del 23 dicembre 2020 il Tribunale di Torino dichiarava lo stato d'insolvenza di Consorzio ammettendola alla amministrazione straordinaria in estensione della "procedura madre" Manitalidea;
- e) rispettivamente in data 5 dicembre 2020 e in data 15 marzo 2021 i Commissari depositavano presso il competente Ministero il Programma di Cessione del complesso aziendale facente capo a Manitalidea (come meglio descritto nel Bando e ivi definito "**Lotto Manitalidea**") e il Programma di Cessione del complesso aziendale facente capo a Manital S.c.p.a. (come meglio descritto nel Bando e ivi definito "**Lotto Consorzio**"), unitamente ai Contratti Consip, pure descritti e definiti nel Bando (il Lotto Manitalidea, il Lotto Consorzio con i Contratti Consip sono qui di seguito definiti il "**Complesso Aziendale**");
- f) in data 20 gennaio 2021 il Ministro dello Sviluppo Economico, con proprio decreto, ha autorizzato l'esecuzione del Programma di cessione di Manitalidea S.p.A. e in data 10 giugno 2021 ha autorizzato l'esecuzione del Programma di cessione di Manital S.c.p.a..

Considerato quanto sopra, i Commissari, previa autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, intendono procedere, in conformità alle modalità, termini e condizioni descritti nel Bando relativo al presente disciplinare, alla raccolta di offerte vincolanti di acquisto del Complesso Aziendale.

I Commissari hanno predisposto una *Data Room* (*Virtual Data Room* - VDR), ove i soggetti interessati, previa sottoscrizione di un patto di riservatezza, avranno la possibilità di consultare la documentazione relativa al Complesso Aziendale, nell'ambito di una *due diligence* propedeutica alla formalizzazione di un'Offerta di acquisto della stessa.

I Commissari hanno conferito incarico al Prof. Angelo Miglietta, ordinario di economia e gestione delle imprese, di procedere alla predisposizione di una

perizia di stima (la "**Perizia del Complesso Aziendale**") di ciascuno dei Lotti e dei Contratti Consip, che verrà prodotta in *Data Room*.

I Commissari, pertanto, conformemente a quanto previsto nel Programma, hanno stabilito di dare corso alla dismissione del Complesso Aziendale, attivandosi al fine di raccogliere offerte vincolanti per l'acquisto del Complesso Aziendale, previa apertura ad ogni potenziale interessato, ove ammesso, della VDR.

TUTTO CIÒ PREMESSO

di seguito sono indicate le modalità, i termini e le condizioni della Procedura di Cessione del Complesso Aziendale.

1. Il perimetro di cessione

1.1. L'Offerta Vincolante dovrà avere ad oggetto l'intero perimetro di cessione, e quindi l'intero Complesso Aziendale, costituito dai seguenti elementi, ovvero:

- (i) il Lotto Manitalidea, di titolarità di Manitalidea;
- (ii) il Lotto Consorzio, di titolarità di Consorzio, quest'ultimo unitamente ai contratti denominati "Consip Beni Culturali", "Consip Sanità" e "Consip Caserme" (i "**Contratti Consip**"), in cui Consorzio è risultata prima in graduatoria a seguito di gare di appalto; in relazione ai contratti Consip, come di seguito meglio riferito, a seguito di provvedimento di esclusione da parte della stazione appaltante, pendono distinti procedimenti di impugnazione dinanzi al TAR Lazio.

Un più accurata descrizione dei Lotti è contenuta nel Bando nonché nella Perizia del Complesso Aziendale.

2. Termini principali di cessione

2.1. Prezzo e Deposito cauzionale

Il prezzo offerto dovrà essere formulato in euro e dovrà riguardare tutto il perimetro di cessione del Complesso Aziendale con indicazione dei tempi e delle modalità di pagamento. L'Offerta dovrà prevedere necessariamente il pagamento di un prezzo da allocarsi in caso di aggiudicazione dei Contratti Consip tuttora sub iudice, con indicazione specifica della porzione di prezzo per ogni singolo Contratto Consip (il "**Prezzo Contratti Consip**"). Il pagamento del Prezzo Contratti Consip o della porzione allocata al singolo Contratto Consip sarà corrisposto al momento dell'effettiva aggiudicazione dei Contratti Consip o del Contratto Consip per il quale sia avvenuta l'aggiudicazione. Per il Prezzo Contratti Consip, non potranno essere previste dilazioni superiori ai ventiquattro mesi dalla data della relativa aggiudicazione. Le eventuali proposte di pagamenti dilazionati nei limiti di cui sopra dovranno essere accompagnate dall'impegno espresso dell'Offerente di garantire il pagamento con fideiussione a prima richiesta "ogni eccezione rimossa" rilasciata da primario istituto bancario italiano o comunitario di gradimento dei Commissari Straordinari.

Ciascuna Offerta Vincolante dovrà essere accompagnata dal versamento di un deposito cauzionale pari al 10% del prezzo offerto in relazione al Complesso Aziendale oggetto dell'offerta, mediante assegno circolare "non trasferibile"

MANITALIDEA S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA E MANITAL S.C.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

all'ordine di «*Manitalidea S.p.a. in Amministrazione Straordinaria*», da depositare presso il Notaio incaricato, ovvero fidejussione a prima richiesta “ogni eccezione rimossa” rilasciata da primario istituto bancario italiano o comunitario di gradimento dei Commissari, a garanzia dell’adempimento degli impegni contenuti nell’Offerta Vincolante, anche per gli effetti di cui all’art. 1385 cod. civ., vincolante per il solo offerente (con diritto, dunque, dei soli Commissari ad introitare la caparra in caso di inadempimento dell’offerente medesimo e conseguente recesso). La cauzione sarà restituita all’offerente che non sarà risultato aggiudicatario. In caso di aggiudicazione e successiva stipula del Contratto, la cauzione sarà trattenuta dai Commissari in conto prezzo.

2.2. Dichiarazioni dell’Offerente

2.2.1 L’Offerente prende atto ed espressamente riconosce che il Complesso Aziendale compreso nel perimetro di vendita ed i singoli beni, mobili ed immobili, materiali ed immateriali, che lo compongono, viene ceduto nello stato di fatto e di diritto in cui si troverà alla data di sottoscrizione dell’accordo negoziale di cessione, a corpo e non a misura, senza applicazione dell’art. 1538 c.c.

2.2.2 In particolare, l’Offerente prende atto ed espressamente riconosce che le Società Venditrici, in via meramente esemplificativa, non concederanno alcuna dichiarazione e garanzia per quanto concerne (i) l’avviamento, (ii) la cedibilità di rapporti commerciali e/o contrattuali di qualsiasi tipo, (iii) la loro fruttuosità, redditività, permanenza nel tempo e le potenzialità di sviluppo industriale, (iv) la possibilità di trarne un utile, (v) l’identità e la consistenza dei beni che compongono il Complesso Aziendale; (vi) l’esistenza di vizi e difetti anche occulti o mancanza di qualità o eventuali difformità, oneri su di essi gravanti anche in caso di *aliud pro alio*, avendone avuto l’acquirente piena contezza a seguito dell’esame della documentazione inserita in VDR ed avendo lo stesso preso visione del Complesso Aziendale di ciascuna delle Società Venditrici, (vi) la regolarità o la permanenza di autorizzazioni e/o licenze, (vii) lo stato di conservazione, la consistenza e/o l’idoneità e/o la conformità ad ogni vigente normativa tecnica, ambientale e di sicurezza dei beni oggetto della vendita, così che eventuali adeguamenti dei beni facenti parte del Complesso Aziendale alle norme di prevenzione e sicurezza vigenti, così come alle norme in tema di tutela ecologica e ambientale e, in generale, alle normative vigenti saranno a totale ed esclusivo carico dell’acquirente degli stessi, (viii) le condizioni igienico-sanitarie dei luoghi di lavoro, (ix) la situazione economica, patrimoniale e finanziaria, (x) qualsiasi posta contabile, in particolare in relazione ad eventuali insussistenze o minusvalenze di attivo ovvero a sopravvenienze passive, (xi) l’idoneità e/o validità e/o l’efficacia e/o completezza e/o trasmissibilità ai fini dell’esercizio dell’attività d’impresa delle autorizzazioni amministrative e di tutta la documentazione relativa all’utilizzabilità degli immobili (ad es. certificati di agibilità, certificazione energetica, certificato prevenzione incendi, etc.), (xii) lo stato di manutenzione, sia essa ordinaria o straordinaria.

2.3 Obblighi dell'Offerente

L'Offerente prende atto ed espressamente riconosce che:

A) Prosecuzione delle attività imprenditoriali

Ai sensi dell'art. 63, comma 2, Legge Prodi *bis*, l'Offerente si obbligherà a proseguire le attività imprenditoriali nel settore economico di riferimento del Complesso Aziendale per almeno un biennio successivo all'efficacia dell'operazione di trasferimento del Complesso Aziendale, secondo quanto indicato nel piano di prosecuzione dell'attività di cui al Piano Industriale (si veda *infra*) o successivamente concordato con i Commissari e ad adempiere agli ulteriori impegni ivi indicati.

B) Stabilità occupazionale

Ai sensi dell'art. 63, comma 2, Legge Prodi *bis*, l'acquirente si obbligherà, pena il risarcimento del danno derivante dalle azioni individuali o collettive da parte dei lavoratori, ovvero intentate dall'ente previdenziale, a mantenere per almeno un biennio successivo alla data di efficacia del trasferimento del Complesso Aziendale ("**Data di Efficacia**") i livelli occupazionali di riferimento del perimetro dell'Offerta Vincolante o quelli stabiliti nell'Accordo Sindacale eventualmente raggiunto (il "**Piano Occupazionale**").

Ai sensi dell'art. 63, comma 4, Legge Prodi *bis* e dell'art. 47, comma 5, L. n. 428/1990, l'assunzione alle dipendenze dell'acquirente dei lavoratori del Complesso Aziendale sarà disciplinata (così come il numero dei dipendenti, i relativi diritti e le condizioni di lavoro, ed ogni altro profilo inerente agli stessi) dall'Accordo Sindacale eventualmente raggiunto, ovvero, in caso di mancato raggiungimento di tale accordo, mediante applicazione dell'art. 2112 c.c. In ogni caso, le Società Venditrici non saranno ritenute in alcun modo responsabili, e saranno manlevate e tenute indenni dall'acquirente, con riguardo ad eventuali conseguenze pregiudizievoli che potessero derivare in caso di contenzioso sollevato da parte dei dipendenti del Complesso Aziendale che non fossero assunti e/o transitati alle dipendenze dell'acquirente.

C) Piano Industriale

Ai sensi dell'art. 63, comma 3, Legge Prodi *bis* l'Offerente dovrà impegnarsi a rispettare un piano industriale relativo al perimetro dell'Offerta Vincolante (il "**Piano Industriale**") composto da: a) un piano economico con descrizione de (i) le principali strategie che si intendono perseguire; (ii) i programmi operativi e di sviluppo e il *budget* economico-finanziario per il biennio successivo al trasferimento del Complesso Aziendale; (iii) gli investimenti minimi previsti e i tempi di realizzazione; (iv) il Piano Occupazionale, con suddivisione dei dipendenti per categoria, livello di inquadramento, struttura organizzativa e/o ramo d'azienda di appartenenza, per i quali si intende assumere il rapporto di lavoro e l'impegno dell'Offerente a mantenere tali livelli per almeno un biennio successivo alla

Data di Efficacia di trasferimento del Complesso Aziendale; (v) la descrizione dettagliata della natura e delle attività professionali e/o commerciali svolte dal soggetto offerente e delle esperienze professionali del *top management* dell'Offerente eventualmente maturata nel settore economico di riferimento del Complesso Aziendale oggetto dell'Offerta Vincolante; (vi) l'illustrazione delle ragioni alla base dell'interesse all'acquisto del Complesso Aziendale oggetto dell'Offerta Vincolante e delle finalità imprenditoriali del medesimo acquisto, nonché (vii) ogni altra indicazione utile ad attestare la capacità industriale, economica e finanziaria dell'Offerente; b) un piano finanziario che dovrà anche contenere: (i) indicazioni relative alle risorse finanziarie che l'Offerente intende utilizzare per l'acquisto del Complesso Aziendale per la prosecuzione dell'attività nel settore economico di riferimento, per il mantenimento dei livelli occupazionali concordati e per gli investimenti nel Complesso Aziendale previsto nel Piano, accompagnate dalle tipologie delle fonti di finanziamento che si intendono utilizzare (ripartite in capitale di debito e capitale proprio); (ii) la descrizione delle modalità e delle tempistiche richieste per ottenere la disponibilità delle suddette risorse finanziarie nonché l'eventuale previsione di garanzie reali da concedere ai potenziali soggetti finanziatori sul Complesso Aziendale, con allegazione, in caso di ricorso al capitale di debito, delle lettere di impegno da parte delle istituzioni bancarie o degli altri finanziatori coinvolti.

2.4 Penali

In caso di inadempimento a qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli 2.3 lett. (A) e (B) del presente Disciplinare assunti con il Contratto di Cessione, impregiudicato ogni diritto per il singolo lavoratore, l'Offerente sarà tenuto a pagare le seguenti penali (come sarà disciplinato nel Contratto di Cessione), fermi ed impregiudicati tutti gli altri rimedi di legge ed il risarcimento per l'eventuale maggior danno:

- (A)** Penali relative all'impegno di prosecuzione dell'attività aziendale. Per ciascun inadempimento all'obbligo previsto dal precedente articolo 2.3 lett. (A), relativo alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale del Complesso Aziendale oggetto dell'Offerta Vincolante per un periodo di almeno due anni dalla Data di Efficacia: un importo pari al valore complessivo della redditività negativa all'epoca della stima e nel biennio successivo e, comunque, non inferiore ad un importo pari al totale del prezzo offerto per l'acquisto del Complesso Aziendale;
- (B)** Penali relative all'impegno di stabilità occupazionale, tenuto conto del Piano Occupazionale. Per ciascun inadempimento all'obbligo previsto dal precedente articolo 2.3 lett. (B), con riferimento a ogni dipendente passato alle dipendenze dell'Offerente, che alla data di scadenza del periodo di stabilità non risulti stabilmente impiegato ai termini ed alle condizioni di cui all'art. 2112 c.c. ovvero ai diversi termini e condizioni di cui all'Accordo Sindacale, salva l'ipotesi di dimissioni o licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, l'importo di Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero) per ogni dipendente

licenziato o posto in mobilità in violazione, anche parziale, degli impegni di cui si tratta, impregiudicato ogni diritto per il lavoratore nei confronti dell'Acquirente, ivi compreso quello di far dichiarare inefficace o, comunque, illegittimo l'eventuale licenziamento. L'importo si ridurrà ad euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) ove gli eventi di cui sopra si verifichino dopo dodici mesi dalla Data di Efficacia e ad euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ove gli eventi di cui sopra si verifichino dopo diciotto mesi dalla Data di Efficacia.

2.5. Garanzia fideiussoria

Contestualmente alla stipula del Contratto di Cessione l'Offerente dovrà consegnare a garanzia dell'adempimento dell'obbligo di pagamento delle penali di cui al punto 2.4 una garanzia autonoma a prima richiesta "ogni eccezione rimossa", con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, rilasciata da primario istituto bancario italiano di gradimento dei Commissari, secondo lo standard che verrà reso disponibile in *Data Room*, per un importo pari al 10% del prezzo offerto, valida per i 30 mesi successivi alla Data di Efficacia dell'operazione di trasferimento.

Restano fermi ed impregiudicati, anche in caso di escussione della garanzia, tutti gli altri rimedi di legge ed il risarcimento per l'eventuale maggior danno.

2.6. Consultazione Sindacale

La stipula del Contratto di Cessione è subordinata all'espletamento della procedura di consultazione sindacale ai sensi dell'art. 47 della L. n. 428/1990 mentre l'efficacia del Contratto di Cessione potrà essere subordinata solo alle seguenti condizioni sospensive:

- (i) alla stipula dell'Accordo Sindacale qualora l'Offerta Vincolante preveda deroghe all'art. 2112 c.c.;
- (ii) al nulla-osta da parte delle competenti autorità garanti della concorrenza ove necessario.

2.7. Altre clausole

Ai sensi dell'art. 63, comma 5, Legge Prodi *bis*, salva diversa convenzione, sarà esclusa la responsabilità dell'acquirente per i debiti anteriori al trasferimento.

Successivamente al trasferimento del Complesso Aziendale, ai sensi dell'art. 64 Legge Prodi *bis*, verrà ordinata dal Ministero dello Sviluppo Economico la cancellazione delle eventuali iscrizioni relative a diritti di prelazione e delle eventuali trascrizioni di pignoramenti e di sequestri conservativi su beni facenti parte del Complesso Aziendale.

Ogni tassa, imposta, onere e spesa comunque inerente e/o conseguente al trasferimento del Complesso Aziendale, resterà ad esclusivo carico del cessionario.

3. Accesso alla Procedura di Cessione

3.1 Fermo quanto previsto ai successivi punti del presente articolo, a tutti coloro che dimostrino e documentino il possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 4, che abbiano inoltrato richiesta di accesso ("**Richiesta di Accesso alla Data Room**") nei termini e modi di cui al successivo articolo 6 e che abbiano sottoscritto e siglato l'Accordo di Riservatezza, oltre che il Regolamento di *Data Room* (il "**Regolamento di Data Room**"), copia del presente Disciplinare e copia del Bando per accettazione, sarà consentito l'accesso alla *Data Room* all'uopo allestita in forma prevalentemente elettronica.

L'accesso avverrà mediante il link <https://vdr.cloud/manitalidea> con *username* e *password* che saranno forniti dai Commissari ovvero da soggetto da questi delegato, se del caso direttamente tramite il *provider* incaricato dai Commissari, con le modalità meglio specificate all'articolo 3 del Bando.

Le Richieste di Accesso alla *Data Room* verranno evase entro tre giorni lavorativi dalla loro ricezione.

3.2 In caso di Richieste di Accesso alla *Data Room* incomplete o non conformi alle presenti prescrizioni, i Commissari si riservano la facoltà di richiedere integrazioni o precisazioni e chiarimenti, assegnando allo scopo un termine.

3.3 I Commissari si riservano la facoltà di negare, sospendere o revocare in qualunque momento e secondo il loro prudente apprezzamento, l'accesso alla *Data Room* e, più in generale, alla Procedura di Cessione quando emergano circostanze ed elementi che evidenzino cause di inammissibilità ai sensi del successivo articolo 5, che incidano sulla affidabilità dei soggetti e che denotino in questi finalità diverse dalla partecipazione alla gara e dall'acquisizione del Complesso Aziendale.

3.4 I Commissari si riservano più in generale il diritto di modificare in ogni momento, secondo il loro prudente apprezzamento, i termini e le modalità del procedimento di cessione e, quindi, anche quelle di accesso alla *Data Room* e di svolgimento della *Due Diligence*.

3.5 Al verificarsi di quanto previsto ai precedenti punti 3.2, 3.3 e 3.4 nessuna pretesa, di qualunque natura e neppure risarcitoria, potrà essere avanzata nei confronti delle procedure di amministrazione straordinaria e/o dei Commissari, così come degli altri organi della procedura, anche di vigilanza e controllo.

4. Requisiti dei Soggetti Interessati

Potranno accedere alla *Data Room* le persone fisiche o le persone giuridiche e/o enti, italiani o esteri (i "**Soggetti Interessati**" e singolarmente il "**Soggetto Interessato**"), anche tra loro legati da accordi o forme di cooperazione relativamente alla partecipazione nella Procedura di Cessione (il "**Raggruppamento**") che, secondo il prudente apprezzamento dei Commissari e ferme le cause di inammissibilità di cui al successivo articolo 5, soddisfino i requisiti:

- a. economico-finanziario, con specifico riguardo alla affidabilità economico-patrimoniale e alla capacità di reperimento delle risorse necessarie in relazione al perimetro di suo interesse. I Commissari potranno subordinare l'accesso alla *Data Room* all'esibizione di

MANITALIDEA S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA E MANITAL S.C.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

- documentazione comprovante la sussistenza del requisito, riservandosi di poter formulare specifiche richieste documentali al riguardo;
- b. societari, con particolare riferimento alla trasparenza e completezza di informazioni relative alla catena di controllo ed ai beneficiari ultimi dell'operazione.

5. Condizioni di inammissibilità

5.1 I Commissari si riservano di non consentire l'accesso alla *Data Room* ove la richiesta provenga da o, in caso sia formulata per conto di una NewCo costituita o costituenda, sia riferita a:

- (i) soggetti residenti in paesi extra UE compresi nelle c.d. *black list* del D.M. 21 novembre 2001;
- (ii) società fiduciarie, *trust*;
- (iii) società di consulenza o di intermediazione;
- (iv) soggetti, anche ove facenti parte di un Raggruppamento, sottoposti a, o nei cui confronti sia pendente, un procedimento per l'assoggettamento a procedure di liquidazione o concorsuali sulla base delle normative applicabili o, comunque, a qualsiasi tipo di procedura, di ordinamento italiano o estero, che denoti stato di insolvenza, stato di crisi, cessazione dell'attività, gestione coattiva o situazioni comparabili;
- (v) soggetti che formulino la Richiesta di Accesso alla *Data Room* per persona da nominare o da soggetti per i quali non sia chiaramente identificabile il/i soggetto/i che esercita/esercitano il controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. e dell'art. 93 del D.Lgs. n. 58/98, ove applicabile, ovvero, in caso di soggetti esteri, di previsioni equivalenti in base alla legislazione degli stati di appartenenza;
- (vi) soggetti che si siano resi inadempienti in modo sostanziale ad obbligazioni contrattualmente assunte nei confronti del Gruppo Manitalidea;
- (vii) soggetti assoggettati a sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 231/2001, ovvero, in caso di soggetti esteri, di previsioni equivalenti in base alla legislazione degli stati di appartenenza;
- (viii) allorquando l'interesse sia espresso soltanto per uno dei Lotti o degli elementi costituenti il Complesso Aziendale.

5.2 I Commissari si riservano altresì di non consentire l'accesso alla *Data Room* laddove la richiesta non sia predisposta in lingua italiana o in conformità a tutto quanto previsto nel presente Disciplinare e nel Bando.

6. Forma e contenuto della Richiesta di Accesso alla *Data Room*

6.1 I Soggetti Interessati dovranno far pervenire a mezzo posta certificata all'indirizzo _____ della _____ Procedura manitalideaspa@pecamministrazionestraordinaria.it la Richiesta di Accesso alla *Data Room*, redatta in forma scritta, in lingua italiana, secondo lo standard

disponibile al link <https://vdr.cloud/manitalidea> che sarà compilato dal Soggetto Interessato in ogni sua parte, come ivi indicato.

6.2 La Richiesta di Accesso alla *Data Room* deve essere sottoscritta dalla persona fisica interessata o, in caso di soggetto munito di personalità giuridica, dal legale rappresentante *pro tempore* ovvero in ipotesi di Raggruppamento, da tutti i legali rappresentanti dei soggetti costituenti il Raggruppamento.

La Richiesta di Accesso alla *Data Room* nella quale si dia atto dell'intenzione di presentare l'Offerta Vincolante per il tramite di una NewCo costituita o costituenda dovrà essere sottoscritta, oltre che dal richiedente, anche dal legale rappresentante della NewCo e/o anche da tutti i soci, anche futuri, e/o legali rappresentanti dei soci della NewCo.

6.3 La Richiesta di Accesso alla *Data Room* deve contenere:

- (i) l'indicazione dei dati identificativi del Soggetto Interessato e, quindi, nome e cognome o denominazione, indirizzo, indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e ove non esistente, indirizzo e-mail, numero di telefono e fax del Soggetto Interessato e/o del legale rappresentante nonché del soggetto eventualmente da questi delegato e autorizzato a corrispondere con i Commissari. In caso di Richiesta di Accesso alla *Data Room* presentata da parte di un Raggruppamento, la Richiesta di Accesso alla *Data Room* dovrà contenere l'indicazione dei predetti dati riferiti al comune rappresentante, all'uopo incaricato da ciascuno dei componenti. Ove la Richiesta di Accesso alla *Data Room* dia atto dell'intenzione di presentare l'Offerta Vincolante per il tramite di una NewCo costituita o costituenda, i predetti dati dovranno essere riferiti a ciascun socio della Newco e loro rappresentanti legali;
- (ii) la dichiarazione di essere stato informato, ai sensi e per gli effetti di cui al GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (UE/2016/679) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di prestare il proprio consenso, ai sensi del GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (UE/2016/679) al trattamento dei dati forniti per le finalità connesse all'espletamento della procedura ed all'eventuale stipula del Contratto di Cessione.

6.4 Alla Richiesta di Accesso alla *Data Room* dovranno essere allegati i seguenti documenti, sottoscritti e siglati in ogni pagina dai soggetti indicati ai precedenti punti 6.2 e 6.3:

- (i) un'espressa dichiarazione di interesse all'acquisto del Complesso Aziendale. Tale manifestazione di interesse non riveste carattere vincolante per il Soggetto Interessato che sarà quindi libero di non formulare Offerte Vincolanti ai sensi del successivo articolo 8;
- (ii) un breve profilo delle attività svolte dal Soggetto Interessato e, se esistente, dal gruppo di appartenenza e/o dalla società controllante, comprensiva dei principali e più aggiornati dati economici e finanziari dell'ultimo triennio, con l'indicazione, in particolare, delle attività svolte nel settore nel quale opera il Gruppo Manitalidea;

MANITALIDEA S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA E MANITAL S.C.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

- (iii) i bilanci civilistici e, se esistenti, consolidati del/dei Soggetto/i Interessato/i degli ultimi tre esercizi; qualora il Soggetto Interessato sia una NewCo, copia dei bilanci civilistici e, se esistenti, consolidati del soggetto che la controlla e degli altri soci a questi legati da patti parasociali e/o che partecipano e/o concorrono al controllo della NewCo o hanno sulla stessa un'influenza notevole o un qualche diritto di veto o di rappresentanza nei suoi organi sociali e di controllo;
- (iv) copia dell'Accordo di Riservatezza - di contenuto identico a quello *standard* disponibile al link <https://vdr.cloud/manitalidea> - siglato in ogni sua pagina e sottoscritto per esteso in calce, per integrale accettazione delle condizioni ivi previste, dai soggetti indicati ai precedenti punti 6.2. e 6.3;
- (v) copia del Regolamento di *Data Room* - di contenuto identico a quello *standard* disponibile al link <https://vdr.cloud/manitalidea> - siglato in ogni sua pagina e sottoscritto per esteso in calce, per integrale accettazione delle condizioni ivi previste, dai soggetti indicati ai precedenti punti 6.2 e 6.3;
- (vi) copia del presente Disciplinare e del Bando siglati in ogni loro pagina e sottoscritti per esteso in calce, per integrale accettazione delle condizioni ivi previste, dai soggetti indicati ai precedenti punti 6.2 e 6.3;
- (vii) una dichiarazione attestante, per la persona fisica o per i componenti degli organi sociali del/dei Soggetto/i Interessato/i (consiglio di amministrazione, comitato di sorveglianza, collegio sindacale o altro organo rilevante) il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 2382 cod. civ. e art. 26 del D.Lgs. n. 385/93 e, per i soggetti stranieri, una dichiarazione equipollente;
- (viii) una dichiarazione attestante, per la persona fisica o per i componenti degli organi sociali del/dei Soggetto/i Interessato/i (consiglio di amministrazione, comitato di sorveglianza, collegio sindacale o altro organo rilevante) l'insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
- (ix) idonea documentazione comprovante i poteri del /dei legale/i rappresentante/i;
- (x) una dichiarazione sostitutiva (autocertificazione) con la quale il Soggetto Interessato dichiara sotto la propria responsabilità di non versare nelle condizioni di cui al precedente articolo 5.1.
- (xi) *una dichiarazione di voler avere accesso fisico e verifica visiva ai siti del Complesso Aziendale.*

6.5 La documentazione dovrà essere redatta in forma scritta ed in lingua italiana.

6.6 I Commissari potranno richiedere ogni altra informazione che riterranno necessaria per la valutazione dell'affidabilità e degli eventuali rapporti di concorrenza e/o correlazione del Soggetto Interessato.

6.7 A discrezione insindacabile dei Commissari potranno essere ammessi ad accedere alla *Data Room* anche i soggetti che abbiano presentato una

MANITALIDEA S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA E MANITAL S.C.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Richiesta di Accesso alla *Data Room* a cui non sia stata allegata tutta la documentazione richiesta e prevista dal presente articolo, a condizione che gli stessi abbiano i requisiti di cui all'articolo 4, fermo quanto previsto dall'articolo 5, e che offrano quanto meno i documenti indicati al precedente articolo 6.4. lettere (vi), (vii), (viii)).

7. Attività di *Due Diligence*

7.1 La *Data Room* resterà accessibile indicativamente dal 10.03.2022 sino al 7.04.2022 (il "**Periodo di Svolgimento della *Due Diligence***").

7.2 L'attività di *Due Diligence* tecnica, finanziaria, contabile, fiscale e legale comprenderà l'accesso ad una *Data Room* virtuale contenente la documentazione relativa al Complesso Aziendale e dovrà avvenire nel rispetto e secondo le modalità dettagliatamente descritte nel regolamento di *Data Room*.

7.3 L'attività di *Due Diligence* e verifica dei soggetti legittimati dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni:

- il Gruppo Manitalidea, i Commissari ed i rispettivi consulenti non assumono alcuna responsabilità (contrattuale, extracontrattuale, precontrattuale o di altro genere) nei confronti di qualsiasi soggetto - a qualsivoglia titolo interessato - in ordine all'esattezza, all'adeguatezza, all'affidabilità ed alla completezza delle informazioni messe a disposizione nel corso delle operazioni di *due diligence* e/o di verifica o di qualsiasi comunicazione scritta o verbale effettuata in relazione ad essa;
- le informazioni ottenute nel corso delle operazioni di *due diligence* e/o di verifica non implicano, a nessun titolo ed a nessun fine, garanzie o assicurazioni in capo ai Soggetti Interessati o in capo a soggetti terzi;
- le predette informazioni possono essere, o possono divenire, obsolete;
- non vi è alcun obbligo per il Gruppo Manitalidea, per i Commissari, o per i consulenti di aggiornare le informazioni di cui sopra.

7.4 Eventuali richieste di chiarimenti verranno gestite mediante il processo di Q&A, come indicato nel Bando.

8. Offerta Vincolante

8.1 Requisiti essenziali degli Offerenti

8.1.1 Possono formulare Offerte Vincolanti le persone fisiche o le persone giuridiche e/o enti, italiani o esteri, anche in Raggruppamento, che hanno chiesto ed ottenuto l'accesso alla *Data Room*.

8.1.2 I Commissari si riservano la facoltà di accettare Offerte Vincolanti presentate da soggetti che non abbiano chiesto l'accesso alla *Data Room*, sempre che questi abbiano i requisiti previsti dal presente Disciplinare per accedervi e per formulare offerte.

8.1.3 Non è ammessa la presentazione di Offerte Vincolanti da parte di soggetti che non abbiano i requisiti per accedere alla Procedura di Cessione ai sensi del combinato disposto dei precedenti articoli 4 e 5.

8.1.4 Qualora l'Offerente o il Raggruppamento che presenta Offerta Vincolante intenda procedere all'acquisizione per il tramite di una *NewCo* appositamente costituita per tale circostanza dovrà essere espressamente evidenziata nell'Offerta Vincolante e si applicheranno, fermo restando le limitazioni di cui al precedente art. 5 del presente Disciplinare, le seguenti previsioni:

- (1) la *NewCo* dovrà essere una società di nuova costituzione e dovrà essere costituita entro la data di stipulazione del Contratto di Cessione;
- (2) l'Offerente che ha designato la *NewCo* dovrà mantenere il controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. per 2 anni a decorrere dalla Data di Efficacia.

Parimenti gli altri eventuali soci della *NewCo* dovranno mantenere le proprie partecipazioni nella *NewCo* immutate nel medesimo periodo, salvo consenso scritto dei Commissari, che sarà subordinato alla prestazione di idonee garanzie indicate da questi ultimi.

8.1.5 Qualora l'Offerta Vincolante venga formulata da un Raggruppamento o da una *NewCo* o per conto di una *NewCo* costituita o costituenda si applicheranno le seguenti previsioni:

- (1) tutti i membri del Raggruppamento e tutti i soci della *NewCo* saranno considerati Offerenti ai fini e per gli effetti del Disciplinare;
- (2) tutti i membri del Raggruppamento e tutti i soci della *NewCo* saranno solidalmente responsabili in relazione a tutti gli obblighi derivanti dal Disciplinare e dal Contratto di Cessione e dagli atti ad essi conseguenti e collegati. In particolare, il Contratto di Cessione e gli atti ad essi conseguenti e collegati verranno sottoscritti oltre che dall'Offerente che ha designato la *NewCo* anche da tutti i soci della stessa in qualità di garanti in solido. Inoltre, nell'ambito del Contratto di Cessione l'Offerente e gli altri eventuali soci della *NewCo* si impegneranno a mantenere la *NewCo* adeguatamente patrimonializzata per fare fronte agli impegni assunti con il Contratto di Cessione;
- (3) tutti i membri del Raggruppamento e tutti i soci della *NewCo* saranno tenuti a sottoscrivere e siglare tutta la documentazione contenuta nei plichi e il Contratto di Cessione e a produrre i documenti richiesti dal Disciplinare;
- (4) tutti gli impegni, dichiarazioni, garanzie e documenti relativi ai requisiti soggettivi o comunque rilevanti ai fini dell'assunzione degli obblighi solidali previsti dal Disciplinare, dall'Offerta Vincolante e dal Contratto di Cessione dovranno essere forniti da ciascuno dei soggetti partecipanti al Raggruppamento e dei soci della *NewCo*, anche laddove non specificatamente indicato.

8.2 Termini di deposito dell'Offerta Vincolante

8.2.1 Le Offerte Vincolanti dovranno essere recapitate, a pena di esclusione, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 8.04.2022 (il **“Termine di Presentazione dell’Offerta Vincolante”**) presso lo studio del Notaio Giovanni Giuliani in Roma.

8.2.2 Ai fini della verifica del rispetto del termine finale di presentazione dell’Offerta Vincolante farà fede la data e l’ora di consegna indicata sulla ricevuta che sarà rilasciata all’atto della consegna dall’incaricato della ricezione presso lo studio del notaio.

8.3. Modalità di presentazione dell’Offerta Vincolante

8.3.1 L’Offerta Vincolante dovrà pervenire in plico chiuso e sigillato con timbro e firma dell’Offerente sui lembi di chiusura, recante all’esterno, oltre a nome e cognome o denominazione sociale del soggetto e il riferimento “RISERVATA”, la dicitura *“Offerta Vincolante procedura di vendita Manitalidea”*.

8.3.2 L’Offerta Vincolante dovrà essere indirizzata ai Commissari di Manitalidea.

8.3.3 Il suddetto plico dovrà essere consegnato a mani (ovvero a mezzo raccomandata A.R. o corriere o incaricato dell’Offerente).

La consegna del plico contenente l’Offerta Vincolante è a totale ed esclusivo rischio dell’Offerente, restando esclusa qualsiasi responsabilità del Gruppo Manitalidea, dei Commissari e/o del Notaio ove, per qualunque motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine finale all’indirizzo di destinazione.

8.3.4 I plichi dovranno contenere al loro interno tre buste recanti l’intestazione del mittente e dicitura, rispettivamente:

- “A- Documentazione Amministrativa”;
- “B - Offerta economica”;
- “C - Offerta Tecnica”.

Ogni busta dovrà essere opportunamente sigillata con qualsiasi mezzo atto a garantirne l’integrità e dovrà contenere la documentazione indicata nel successivo articolo 8.5.

8.4. Forma dell’Offerta Vincolante

8.4.1 Tutta la documentazione contenuta nei plichi dovrà essere redatta in lingua italiana, ovvero, per documentazione in lingua straniera, con traduzione giurata italiana, sottoscritta e siglata in ogni sua pagina dall’Offerente e, in caso di persona giuridica o ente, dal suo legale rappresentante, dai legali rappresentanti di ciascun soggetto costituente il Raggruppamento e, in caso di NewCo, costituita o costituenda, dal legale rappresentante della stessa, nonché dai soci o dai legali rappresentanti di ciascun socio, anche futuro.

8.5. Contenuto dell’Offerta Vincolante

MANITALIDEA S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA E MANITAL S.C.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

8.5.1 Gli Offerenti potranno omettere di produrre i documenti già allegati alla Richiesta di Accesso alla *Data Room* se, nelle more, non abbiano subito variazioni, rilasciando apposita dichiarazione in tal senso nell'Offerta Vincolante.

8.5.2 Tutti i documenti in copia che sono allegati all'Offerta Vincolante dovranno essere siglati in ogni pagina.

8.5.3 I Commissari, anche per mezzo dei propri consulenti, qualora lo ritengano opportuno, potranno richiedere all'Offerente chiarimenti e/o precisazioni in relazione al contenuto dell'Offerta Vincolante. Tali chiarimenti saranno forniti dall'Offerente in forma scritta e dovranno pervenire entro e non oltre i termini indicati nella richiesta da parte dei Commissari.

8.5.4 Non saranno prese in considerazione Offerte Vincolanti soggette a legge applicabile diversa da quella italiana e dovranno essere redatte in lingua italiana.

La busta “A - Documentazione Amministrativa” dovrà contenere:

A.1 I dati identificativi completi dell'/degli Offerente/i e del soggetto eventualmente da questi delegato e autorizzato a corrispondere con i Commissari quali nome e cognome o denominazione sociale, indirizzo e/o sede legale, indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e, ove non esistente, indirizzo e-mail e numero di fax, numero di telefono.

In caso di Offerta Vincolante presentata da parte di un Raggruppamento, i dati di cui sopra dovranno essere riferiti a tutti i legali rappresentanti dei soggetti facenti parte del Raggruppamento.

In caso di offerta presentata da una NewCo o in cui si dia atto dell'acquisto ad opera di una NewCo, i dati di cui sopra dovranno essere riferiti al legale rappresentante della NewCo e a tutti i soci, anche futuri;

A.2 la dichiarazione che l'Offerta Vincolante è presentata esclusivamente in proprio e con esclusione della clausola “per persona da nominare” e l'esplicita dichiarazione di presa d'atto che Manitalidea non riconosce alcun compenso di intermediazione né di altro genere;

A.3 nel caso in cui l'Offerta Vincolante sia formulata da un Raggruppamento o da una NewCo partecipata da più soggetti, evidenza degli accordi tra i relativi membri e/o soci degli Offerenti;

A.4 certificato del Tribunale, o di organo straniero equivalente, del luogo in cui l'Offerente ha sede o è residente, attestante l'inesistenza a carico dell'Offerente di procedure già aperte o di procedimenti finalizzati all'apertura di procedure di liquidazione o concorsuali o, comunque, di qualsiasi tipo di procedura, di ordinamento italiano o estero, che denoti stato di insolvenza, stato di crisi, cessazione dell'attività, gestione coattiva o situazioni comparabili;

A.5 certificato Casellario Giudiziale dell'Offerente persona fisica e di ogni amministratore dell'Offerente persona giuridica o ente;

A.6 una dichiarazione sostitutiva con la quale l'Offerente o il suo legale rappresentante dichiara sotto la propria responsabilità di non rientrare nel novero dei soggetti di cui al precedente punto 5.1;

A.7 dichiarazione dell'Offerente attestante (i) l'insussistenza di rapporti di controllo ex art. 2359 c.c. ed ex art. 93 del D.Lgs. n. 58/98, ove applicabile,

MANITALIDEA S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA E MANITAL S.C.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

dell'Offerente con altri Offerenti partecipanti alla Procedura di Cessione ovvero qualsiasi riconducibilità al medesimo centro di interessi e/o decisionale delle Offerte Vincolanti presentate nell'ambito della Procedura di Cessione; (ii) indicazione e descrizione della natura ed entità di eventuali rapporti di correlazione sussistenti tra l'Offerente e il Gruppo Manitalidea e società da queste eventualmente direttamente e/o indirettamente partecipate anche se la partecipazione è stata dismessa in epoca precedente. Al fine di tale indicazione e definizione, rilevano i soggetti e le operazioni definite dal principio contabile internazionale concernente l'informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate con la sola precisazione che per organi sociali debbono intendersi sia gli organi delle procedure di Amministrazione Straordinaria, sia gli organi amministrativi e di controllo in carica nel Gruppo Manitalidea alla data di richiesta di ammissione alla procedura medesima;

A.8 la dichiarazione, secondo il modello che sarà reso disponibile, che l'Offerente ha svolto adeguata attività di *Due Diligence* e di verifica del Complesso Aziendale, che si dichiara soddisfatto della stessa e che l'Offerta Vincolante è formulata senza riserva alcuna; nel caso in cui l'Offerente, non abbia svolto attività di *Due Diligence* e di verifica del Complesso Aziendale è comunque necessaria una dichiarazione con la quale si riconosce espressamente che l'Offerta Vincolante è formulata senza riserva alcuna con rinuncia alle garanzie di legge ed a proprio rischio e pericolo;

A.9 copia del presente Disciplinare che dovrà essere sottoscritto e siglato in ogni sua pagina, in segno di accettazione espressa ed incondizionata di tutto quanto qui previsto, anche ai sensi dell'art. 1341 c.c.;

A.10 copia di tutti i documenti negoziali (e.g., Contratto di Cessione, fideiussione etc.) che verranno resi disponibili in *Data Room* - che dovranno essere sottoscritti e siglati in ogni pagina in segno di accettazione espressa ed incondizionata di tutto quanto ivi previsto, anche ai sensi dell'art. 1341 c.c.;

A.11 copia dell'elenco dei documenti presenti in *Data Room* o acquisiti nel Periodo di Svolgimento della *Due Diligence*, sottoscritti e siglati in ogni sua pagina dall'Offerente in segno di presa visione dei documenti ivi menzionati;

A.12 dichiarazione di essere stato informato, ai sensi e per gli effetti di cui al GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (UE/2016/679) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di prestare il proprio consenso, ai sensi del GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (UE/2016/679) al trattamento dei dati forniti per le finalità connesse all'espletamento della procedura ed all'eventuale stipula del Contratto di Cessione;

A.13 dichiarazione del legale rappresentante sulla conoscenza dei requisiti necessari per la gestione del Contratto Gara Sanità.

con riferimento alle sole persone giuridiche:

A.14 visura CCIAA, atto costitutivo e statuto dell'Offerente;

A.15 elenco dei componenti degli organi sociali dell'Offerente (consiglio di amministrazione, comitato di sorveglianza, collegio sindacale o altro organo rilevante);

MANITALIDEA S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA E MANITAL S.C.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

A.16 certificato dell'Ufficio del Registro delle Imprese, o ente straniero equivalente, presso il quale è iscritto l'Offerente, attestante la vigenza delle cariche sociali, l'indicazione nominativa degli amministratori e dei relativi poteri, nonché dei membri del collegio sindacale o del comitato di sorveglianza, con dicitura "Nulla-Osta Antimafia" (o altro documento equipollente in caso di offerente straniero);

A.17 copia autentica della o delle delibere che abbiano attribuito al/ai soggetto/i firmatario/ri dell'Offerta Vincolante il potere necessario a presentare la stessa in nome e per conto del/degli Offerente/i, con certificazione sottoscritta dal legale rappresentante pro tempore attestante che tali poteri sono tuttora in vigore e non sono stati revocati o modificati. In caso di offerenti esteri, tutti i poteri necessari dovranno essere muniti di autentica notarile o equivalente, a sua volta accompagnata da apostille ove necessaria secondo la legislazione applicabile;

A.18 estratto del libro soci dell'Offerente con l'indicazione di tutti i soci o almeno dei dieci maggiori soci (in caso di Raggruppamento, estratto del libro soci di tutti i componenti dello stesso) o certificazione del Registro delle Imprese comprovante la compagine sociale aggiornata, accompagnati da uno schema della struttura di controllo che includa anche i soggetti controllanti sino a risalire all'apice della catena stessa nonché, qualora l'Offerente o un membro del Raggruppamento sia una società quotata, l'elenco dei dieci maggiori azionisti;

per tutti

A.19 una dichiarazione attestante, con riferimento all'Offerente, al legale rappresentante dell'Offerente, ai consiglieri delegati nonché al socio/soci di riferimento dell'Offerente ed a ciascuno dei soggetti di cui al precedente punto (A.15), il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 2382 cod. civ. e art. 26 del D.Lgs. n. 385/93 e, per i soggetti stranieri, una dichiarazione equipollente;

A.20 una dichiarazione attestante, con riferimento a ciascuno dei soggetti di cui al precedente punto (A.19), l'insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

A.21 l'indicazione circa l'eventuale necessità di: (i) autorizzazione antitrust cui fosse soggetto l'acquisto del Complesso Aziendale da parte dell'Offerente, con indicazione della o delle autorità nazionali o comunitarie competenti; (ii) altre autorizzazioni, consensi o nulla-osta di autorità competenti necessarie al fine del perfezionamento della compravendita;

A.22 un breve profilo delle attività svolte dall'Offerente e, se esistente, dal gruppo di appartenenza e/o dalla società controllante, comprensiva dei principali e più aggiornati dati economici e finanziari, con l'indicazione in particolare delle attività svolte nel settore nel quale opera il Complesso Aziendale, evidenziando altresì eventuali attività in concorrenza;

A.23 l'illustrazione dei principali dati economici, patrimoniali e finanziari dell'ultimo triennio dell'Offerente;

A.24 copia dei bilanci civilistici e, se esistenti, consolidati dell'Offerente relativi agli ultimi tre esercizi, qualora gli stessi non siano stati già prodotti in relazione all'Offerente con la Richiesta di Accesso alla *Data Room*.

MANITALIDEA S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA E MANITAL S.C.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

A. 25 copia degli eventuali patti parasociali, disposizioni statutarie o documenti equivalenti, unitamente alla dichiarazione che, fatta eccezione per la documentazione prodotta, non vi sono accordi o documenti che disciplinano i rapporti fra i soci della NewCo in relazione al proposto acquisto oggetto dell'Offerta Vincolante.

La busta “B - Offerta economica” dovrà contenere:

B.1 formulazione espressa di Offerta Vincolante ed irrevocabile di acquisto con riferimento all'intero Complesso Aziendale;

B.2 dichiarazione espressa che l'Offerta Vincolante resterà ferma e irrevocabile per un periodo di 120 (centoventi) giorni dalla scadenza del Termine di Presentazione dell'Offerta Vincolante di cui al precedente articolo 8.2.1;

B.3 la formulazione in euro del prezzo offerto per il perimetro di cessione del Complesso Aziendale con indicazione dei tempi e delle modalità di pagamento.

L'Offerta dovrà prevedere necessariamente il pagamento della parte del prezzo da allocarsi in caso di aggiudicazione dei Contratti Consip tuttora sub iudice, con indicazione specifica della porzione di prezzo per ogni singolo Contratto Consip (il “**Prezzo Contratti Consip**”). Il pagamento del Prezzo Contratti Consip o della porzione allocata al singolo Contratto Consip sarà corrisposto al momento dell'effettiva aggiudicazione dei Contratti Consip o del Contratto Consip per il/i quale/i sia avvenuta l'aggiudicazione. Per il Prezzo Contratti Consip non potranno essere previste dilazioni superiori ai ventiquattro mesi dalla data della relativa aggiudicazione.

Eventuali proposte di pagamenti dilazionati nei limiti di cui sopra dovranno essere accompagnate dall'impegno espresso dell'Offerente di garantire il pagamento con fideiussione a prima richiesta “ogni eccezione rimossa” rilasciata da primario istituto bancario italiano o comunitario di gradimento dei Commissari, secondo lo standard che verrà reso disponibile in *Data Room* - a favore di Manitalidea;

B.4 originale dell'assegno circolare “non trasferibile” all'ordine di «Manitalidea SPA in Amministrazione Straordinaria» consegnato a titolo di deposito cauzionale ovvero fidejussione a prima richiesta “ogni eccezione rimossa” rilasciata da primario istituto bancario italiano o comunitario di gradimento dei Commissari, pari al 10% del prezzo offerto, inclusivo del Prezzo Contratti Consip come previsto al punto 2.1 del presente Disciplinare, a garanzia dell'obbligo di sottoscrizione del contratto di cessione;

B.5 come previsto al precedente punto 2.3.A, espresso impegno ai sensi dell'art. 63 della Legge Prodi *bis*, da trasciversi altresì nel Contratto di Cessione del Complesso Aziendale, di proseguire, per almeno due anni dal trasferimento del Complesso Aziendale, le attività imprenditoriali nel settore economico di riferimento nonché di mantenere per il medesimo periodo i livelli occupazionali di cui al Piano, che saranno indicati nella comunicazione di avvio della procedura sindacale di cui all'art. 47 della L. n. 428/1990, ovvero che risulteranno dall'eventuale Accordo Sindacale all'esito dell'esame congiunto previsto dall'applicabile normativa;

B.6 espresso impegno dell'Offerente a consegnare, come previsto al precedente articolo 2.5, contestualmente alla stipula del Contratto di Cessione, fideiussione a prima richiesta "ogni eccezione rimossa", con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, rilasciata da primario istituto bancario comunitario di gradimento dei Commissari, secondo lo standard che verrà reso disponibile in *Data Room*, a garanzia dell'adempimento dell'obbligo di pagamento delle penali previste per il caso di inadempimento a qualsiasi degli obblighi assunti con il Contratto di Cessione di cui agli articoli 2.3 lett. (A) e (B) del presente Disciplinare;

B.7 una dichiarazione di un primario istituto bancario italiano o comunitario attestante la capacità/solvibilità dell'Offerente, con facoltà dei Commissari di richiedere analoga documentazione con riferimento agli eventuali soci della NewCo o ai partecipanti alla cordata e/o al Raggruppamento;

La busta "C- Offerta tecnica" dovrà contenere:

il Piano Industriale, così come specificamente descritto al precedente punto 2.3 lettera C) nonché il Piano Occupazionale di cui al punto 2.3. del Disciplinare, entrambi sottoscritti e siglati in ogni loro pagina dall'Offerente, completo delle lettere di impegno laddove eventualmente previste dal Piano Industriale.

9. Selezione dell'aggiudicatario della Procedura di Cessione

9.1 Apertura delle buste

Con inizio dalle ore 10,00 dell' 11.04.2022 i Commissari, con l'assistenza del Notaio incaricato, provvederanno presso lo studio di questo e alla presenza di chiunque fosse interessato:

- all'apertura in un unico contesto di tutte le buste pervenute, previa verifica dell'integrità dei plichi;
- ad elencare la documentazione presente nelle singole buste;
- alla lettura delle Offerte Vincolanti.

Di tali operazioni sarà redatto verbale.

9.2 Offerte Vincolanti non conformi

Le Offerte Vincolanti che, anche con riferimento ai contenuti del Contratto di Cessione, risultino sottoposte a termini, condizioni (sospensive o risolutive) o riserve non previsti dal Disciplinare, contenenti informazioni e/o documenti non veritieri, o recanti un'offerta economica indeterminata o determinabile solo con riferimento ad una formula od al valore di offerta espresso da altri Offerenti, ovvero, in ogni caso, che risultino, sostanzialmente, non rispettose dei requisiti fissati dal Disciplinare e dalla legge applicabile, saranno ritenute non conformi e, quindi, passibili di esclusione dalla Procedura di Cessione qualora in alcun modo confacenti agli interessi fissati dalla normativa in materia, secondo il prudente ed insindacabile apprezzamento dei Commissari.

9.3 Selezione degli Offerenti

9.3.1 La selezione fra gli Offerenti che avranno presentato le Offerte Vincolanti sarà effettuata dai Commissari nel rispetto delle inderogabili norme di cui alla Legge Prodi *bis* e di quanto previsto nel Bando.

9.3.2 La selezione tra gli Offerenti che avranno presentato Offerte Vincolanti per l'acquisto del Complesso Aziendale avverrà quindi avendo particolare riguardo, oltre che al prezzo offerto ed ai tempi di pagamento dello stesso, anche alla affidabilità dell'Offerente (con particolare riguardo alla solidità finanziaria e alla capacità di reperimento delle risorse finanziarie necessarie) al piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali (con particolare riferimento agli impegni occupazionali nei due anni successivi, al mantenimento della forza lavoro nello svolgimento delle commesse particolarmente rilevanti attraverso i medesimi esecutori dei contratti pubblici attualmente in corso, alla strategia commerciale e agli investimenti ivi previsti) nonché alla garanzia di mantenimento dei livelli occupazionali secondo il meccanismo di aggiudicazione di cui all'Allegato H contenuto nella *Data Room*.

9.3.3 Ogni definitiva determinazione in ordine all'esito della Procedura di Cessione, alla conseguente definitiva aggiudicazione e quindi alla conclusione del Contratto di Cessione sarà soggetta all'autorizzazione dal Ministero dello Sviluppo Economico, sentito il parere del Comitato di Sorveglianza.

9.3.4 Del risultato della selezione sarà data tempestiva comunicazione a tutti gli Offerenti e alle eventuali Cooperative di Lavoratori che si siano costituite ai fini di cui dell'art. 11, commi 2 e 3, del decreto legge 23 dicembre 2013, n.145, convertito in legge n.9 del 21 febbraio 2014, alle quali spetta il diritto di prelazione come meglio previsto e disciplinato nel Bando e nel presente Disciplinare.

9.3.5 Successivamente a detta comunicazione, l'assegno posto a garanzia dell'Offerta Vincolante dagli Offerenti non aggiudicatari verrà restituito, *brevi manu*, previo appuntamento, senza il riconoscimento di interessi o di altre somme a qualsiasi titolo pretese.

9.3.6 Per tutto quanto qui non previsto, si farà riferimento al Bando.

10. Comunicazione di aggiudicazione

10.1 Successivamente alle attività di cui al precedente articolo 9, previa autorizzazione da parte del Ministero e parere del Comitato di Sorveglianza ai sensi di legge e decorso il termine per l'esercizio da parte delle Cooperative dei Lavoratori del diritto di prelazione ai sensi di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del decreto legge 23 dicembre 2013, n.145, convertito in legge n.9 del 21 febbraio 2014, sarà inviata apposita comunicazione scritta all'Offerente che risulti aggiudicatario in via definitiva della Procedura di Cessione ("**Comunicazione di Aggiudicazione**") in cui sarà comunicata l'aggiudicazione in favore

dell'Offerente e l'accettazione della sua Offerta Vincolante ai sensi della Procedura di Cessione e del Disciplinare; se possibile, saranno individuati il giorno, l'ora e il luogo per la stipula, davanti al Notaio, del Contratto di Cessione; saranno fornite da Manitalidea le informazioni e i documenti per l'esperimento da parte dell'aggiudicatario delle comunicazioni ai sensi della normativa *antitrust*, ove applicabile, ovvero sarà indicata la data, l'ora e il luogo in cui tali informazioni e documenti saranno messi a disposizione dell'aggiudicatario.

11. Contratto di Cessione

11.1. Testo contrattuale

11.1.1 Una bozza del Contratto di Cessione del Complesso Aziendale sarà messa a disposizione in Data Room.

11.1.2 I Commissari saranno disponibili a valutare le osservazioni e proposte di modifica del Contratto di Cessione che dovessero pervenire dagli Offerenti.

11.2 Conclusione del Contratto di Cessione

11.2.1 Al fine di pervenire alla stipula del Contratto di Cessione, si procederà senza indugio a porre in essere, ove applicabili, le seguenti attività:

- a) la cedente Manitalidea provvederà a sottoscrivere la comunicazione di avvio della procedura sindacale e ad inviarla alle organizzazioni sindacali ed alle rappresentanze dei lavoratori competenti. Manitalidea e l'acquirente parteciperanno alla procedura di consultazione sindacale ai sensi dell'art. 47 della L. n. 428/1990 e sottoscriveranno con le rappresentanze dei lavoratori competenti l'eventuale Accordo Sindacale ovvero apposito verbale, o altra documentazione analoga attestante il mancato raggiungimento del suddetto Accordo Sindacale;
- b) il promissario acquirente e Manitalidea provvederanno senza indugio a porre in essere tutti gli altri atti eventualmente propedeutici al Contratto di Cessione.

11.2.2 La data di stipula del Contratto di Cessione sarà fissata dai Commissari, nel rispetto del periodo di legge, successivamente allo svolgimento delle attività sopra indicate (la "**Data di Sottoscrizione**") con preavviso all'aggiudicatario di almeno 10 giorni.

11.2.3 Alla Data di Sottoscrizione, si svolgeranno nel seguente ordine cronologico le seguenti attività:

- (a) versamento del prezzo da parte dell'acquirente, mediante assegni circolari o bonifico sul conto corrente della società cedente, aperto presso l'istituto di credito che verrà comunicato dai Commissari, con fondi immediatamente disponibili e valuta alla Data di Sottoscrizione;
- (b) rilascio delle fidejussioni a garanzia della eventuale parte di prezzo dilazionata e a garanzia del pagamento delle penali previste in caso di

MANITALIDEA S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA E MANITAL S.C.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

mancato rispetto degli obblighi di mantenimento delle attività imprenditoriali e dei livelli occupazionali;

- (c) stipula del Contratto di Cessione tra la società cedente e l'acquirente in forma di atto pubblico e conseguente immissione in possesso del Complesso Aziendale;
- (d) compimento di eventuali ulteriori adempimenti di legge relativi al trasferimento del Complesso Aziendale.

11.2.4 Il Notaio designato dai Commissari è il Notaio Giovanni Giuliani con studio in Roma.

11.2.5 Ogni onere, imposta, diritto e spesa comunque inerente e/o conseguente in relazione al trasferimento del Complesso Aziendale sarà a carico dell'acquirente.

12. Obbligo di riservatezza

L'Accordo di Riservatezza resterà in vigore sino ai termini in esso indicati.

13. Disposizioni generali

13.1 Il Disciplinare non comporta per i Commissari alcun obbligo o impegno di dar corso alla vendita nei confronti dei soggetti potenzialmente interessati e degli Offerenti, né, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte di Gruppo Manitalidea e/o del Commissario Straordinario.

13.2 I Commissari si riservano la facoltà insindacabile, con l'autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, previo parere favorevole del Comitato di Sorveglianza, di: (i) sospendere, interrompere, temporaneamente o definitivamente, la Procedura di Cessione nei confronti di uno o più, ovvero di tutti i partecipanti; o (ii) modificare i termini e le condizioni della Procedura di Cessione, ivi compresi i termini di apertura della *Data Room* ed i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse e delle Offerte Vincolanti; o (iii) proseguire nella vendita degli elementi del Complesso Aziendale in due o più procedure separate; (iv) iniziare o procedere ad una trattativa privata con uno o più dei partecipanti alla Procedura di Cessione; (v) recedere da qualsivoglia trattativa eventualmente instaurata qualunque sia lo stato e il grado di avanzamento.

13.3 I Commissari sceglieranno quale delle persone fisiche, degli enti, persone giuridiche e/o Raggruppamenti ammettere alla Procedura di Cessione, riservandosi a tal fine di valutare, tra l'altro, la situazione patrimoniale e finanziaria di tali soggetti, nonché la loro capacità di far fronte agli impegni, anche finanziari, derivanti dall'acquisto del Complesso Aziendale.

13.4 Inoltre, a Procedura di Cessione già avviata, i Commissari, a propria discrezione, potranno sempre (a) ammettere alla Procedura di Cessione nuovi soggetti; e/o (b) consentire aggregazioni di soggetti che non abbiano presentato l'Offerta Vincolante a Raggruppamenti o a singoli investitori che abbiano tempestivamente presentato l'Offerta Vincolante, fermo restando che tali

MANITALIDEA S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA E MANITAL S.C.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

soggetti dovranno comunque presentare la documentazione richiesta e soddisfare i requisiti previsti dal Disciplinare; (c) modificare il perimetro di cessione.

13.5 Quanto precede, senza che ciò consenta ai Soggetti Interessati e/o agli Offerenti di avanzare, nei confronti dei Commissari, del Gruppo Manitalidea e/o degli organi di vigilanza sulla Amministrazione Straordinaria, alcuna pretesa a titolo di risarcimento o di indennizzo, né ad alcun altro titolo.

13.6 I Commissari non assumono alcun obbligo nei confronti dei Soggetti Interessati e degli Offerenti i quali, mediante la sottoscrizione del Disciplinare, li esonerano espressamente da ogni e qualsiasi responsabilità nei loro confronti e rinunciano a qualsiasi pretesa che potrebbero avere in relazione all'attività da medesimi svolta. In deroga al disposto di cui all'art. 1411, comma 2, c. c., tali dichiarazioni ed impegni assunti dai Soggetti Interessati e dagli Offerenti devono intendersi irrevocabili indipendentemente dalla manifestazione di volontà dei beneficiari di avvalersene o accettarli.

13.7 Resta inteso che tutti i poteri discrezionali verranno esercitati dai Commissari nel rispetto delle inderogabili norme di legge e, in particolare, nel rispetto della Legge Prodi *bis* e delle sue finalità, e fatte salve le autorizzazioni eventualmente necessarie.

13.8 Si evidenzia, inoltre, che ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 3, del decreto legge 23 dicembre 2013, n.145, convertito in legge n.9 del 21 febbraio 2014, *“Nel caso di affitto o di vendita di aziende, rami d'azienda o complessi di beni e contratti di imprese sottoposte a fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa, hanno diritto di prelazione per l'affitto o per l'acquisto le società cooperative costituite da lavoratori dipendenti dell'impresa sottoposta alla procedura”*.

A tal fine si intendono tempestivamente e validamente costituite quelle società cooperative la cui costituzione sia avvenuta (i) successivamente al decreto del 21 luglio 2020 con cui è stata dichiarata l'apertura della procedura di Amministrazione Straordinaria di Manitalidea, (ii) non oltre il termine previsto per l'esercizio del diritto di prelazione e (iii) siano composte esclusivamente da lavoratori attualmente alle dipendenze delle imprese sottoposte alla Procedura. La società cooperativa, ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione, è tenuta a comunicare immediatamente ai Commissari di Manitalidea la propria costituzione.

Entro il termine perentorio di dieci giorni lavorativi dalla comunicazione dell'aggiudicazione provvisoria a favore del soggetto che abbia provveduto al deposito della migliore Offerta Vincolante, anche all'esito della Gara tra gli Offerenti, l'organo amministrativo della società cooperativa come sopra costituita, dovrà dichiarare a pena di decadenza, a mezzo PEC da destinarsi ai Commissari di Manitalidea, l'intenzione di esercitare il proprio diritto di prelazione.

L'esercizio del diritto deve contenere l'accettazione irrevocabile e incondizionata di tutte le condizioni e modalità di cui alla Offerta Vincolante

MANITALIDEA S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA E MANITAL S.C.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

provvisoriamente aggiudicata e deve essere accompagnata dal versamento della cauzione di cui all'articolo 4.3.2 B.4 del Bando e adesione a tutti gli obblighi in capo all'aggiudicatario, come disciplinato dal Bando e dal Disciplinare. Resta inteso che ogni definitiva determinazione in ordine all'esito della Procedura di Cessione, alla conseguente definitiva aggiudicazione e quindi alla conclusione del Contratto di Cessione sarà soggetta all'autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, sentito il parere del Comitato di Sorveglianza.

Qualora nel rispetto dei requisiti sopra indicati fossero costituite più società cooperative le quali, nell'esercizio del diritto di prelazione, accettino irrevocabilmente e incondizionatamente le condizioni di cui alla migliore Offerta Vincolante, troveranno applicazione per quanto compatibili le disposizioni di cui al punto 5.1.4 del Bando, e pertanto si procederà ad una gara che coinvolgerà soltanto le società cooperative esercitanti il diritto di prelazione al fine di individuare, all'esito della gara, l'aggiudicatario finale.

13.9 Il presente Disciplinare non costituisce un'offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. o un appello del pubblico risparmio ai sensi degli artt. 94 e ss. del D.Lgs. n. 58/98.

13.10 Il trattamento dei dati inviati dai Soggetti Interessati e dagli Offerenti si svolgerà in conformità alle disposizioni del GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (UE/2016/679) e nel pieno rispetto e nella tutela della riservatezza dei soggetti che abbiano manifestato il proprio interesse e/o abbiano presentato Offerte Vincolanti.

13.11 Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei soggetti a partecipare alla Procedura di Cessione, nonché il corretto svolgimento della medesima. Il titolare del trattamento sarà il Dr. Francesco Schiavone Panni, nei cui confronti il Soggetto Interessato potrà far valere i diritti di cui al Capo III del GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (UE/2016/679).

13.12 I termini contenuti nel Disciplinare, nel Bando o in ogni altro documento di gara devono considerarsi perentori, ferma restando la facoltà dei Commissari di modificarli e/o prorogarli.

13.13 Ogni costo e spesa comunque inerente e/o conseguente alla partecipazione alla Procedura di Cessione, ivi compresi i costi dei propri consulenti, sono ad esclusivo carico dei Soggetti Interessati e/o degli Offerenti.

13.14 Il Disciplinare costituisce parte integrante ed inscindibile del Bando.

14. Comunicazioni

14.1 Salvo che per quanto altrimenti previsto nel presente Disciplinare, tutte le comunicazioni ai Commissari previste o richieste dal presente Disciplinare o

MANITALIDEA S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA E MANITAL S.C.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

comunque necessarie in relazione ad esso, dovranno essere effettuate per iscritto e comunicate tramite PEC ovvero altro mezzo di comunicazione idoneo con il quale si attesti l'avvenuta ricezione, al seguente indirizzo: manitalideaspa@pecamministrazionestraordinaria.it

15. Legge applicabile e foro competente

15.1 L'intera Procedura di Cessione e ogni atto connesso sono regolati dalla legge italiana.

15.2 Ogni controversia relativa al Disciplinare, al Bando e/o all'intera Procedura di Cessione, alla sua interpretazione, esecuzione, validità o efficacia, nonché relativa all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione dell'Offerta Vincolante e del Contratto di Cessione saranno assoggettati alla giurisdizione ed alla legge italiana nonché alla competenza esclusiva del Foro di Torino, valendo la sottoscrizione del presente Disciplinare, così come del Bando di gara, quale specifica approvazione della clausola da parte dell'Offerente ai sensi e per gli effetti tutti di cui all'art. 1341 c.c.

15.3 Il testo in lingua italiana del presente Disciplinare, del Bando e di qualsiasi altro documento nell'ambito della Procedura di Cessione prevarrà su ogni versione in lingua straniera del medesimo.